

# *Genitori sul piede di guerra contro le ore di 50 minuti*

I genitori si infuriano quando apprendono che le scuole frequentate dai loro figli operano riduzioni fino a dieci minuti per ora di lezione, motivandole con l'inconciliabilità degli orari scolastici con quelli dei trasporti pubblici. Perché il meccanismo fa sì che, in certi istituti, vengano erogate 30 ore di lezione, invece delle 36 obbligatorie, con evidente compressione del diritto allo studio.

Ci sono autorità sul territorio (comune, provincia, regione), tuttavia, cui spetta la cura dei tempi del cittadino e che possono intervenire, esercitando fino in fondo le loro competenze di coordinamento e di promozione. L'art. 36 della legge 142/1990, ordinamento delle autonomie locali, stabilisce, infatti, che il sindaco è competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare, tra gli altri, gli orari dei servizi pubblici, armonizzandoli con le esigenze complessive e generali degli utenti. Se si aggiunge che la regione, che ha competenza in materia di trasporti pubblici, dà direttive affinché gli orari siano formulati in funzione dei bisogni dei cittadini, non si dovrebbero più dare casi di scuole costrette a ridurre il tempo scuola, a causa di difficoltà di trasporti, ricorrendo alla finzione dell'ora di lezione che dura meno dell'ora dell'orologio.

A suo tempo il ministero della p.i. (circ. 22 settembre 1979, n. 243) aveva scritto ai provveditori agli studi, ai quali le richieste di riduzione dell'orario andavano presentate (ora non più: c'è l'autonomia), a vagliarle attentamente. Le autorizzazioni così rilasciate si dovevano considerare eccezionali, non automaticamente ripetibili, e i provveditori dovevano farsi carico di iniziative che riportassero a normalità l'organizzazione delle scuole.

La circolare stabiliva i criteri per individuare le ore alle quali applicare la riduzione, escludeva la possibilità di generalizzazioni e suggeriva, al fine di lasciare inalterato l'orario generale delle lezioni, di autorizzare singoli studenti a ritardare l'inizio delle lezioni o anticipare l'uscita. Essendo il provvedimento di riduzione dettato da esigenze esterne alle scuole e di carattere eccezionale, i docenti non avrebbero dovuto recuperare le ore di lavoro non prestate (in una settimana, invece di 18, un docente potrebbe prestare anche solo 15 ore). A quasi trent'anni dalla circolare e dalle ragioni che ne hanno costituito origine e premessa, la situazione dovrebbe essere radicalmente mutata, non dovrebbero più verificarsi situazioni di incompatibilità oraria ed organizzativa tra scuole ed altri servizi, il diritto allo studio dovrebbe essere pienamente assicurato. Invece, sono ancora diffusi orari ridotti delle lezioni, tant'è che l'art. 26, ottavo comma, del Contratto scuola 23 luglio 2003, ha dovuto prenderne atto, facendo propria la circolare 243.